

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****I controlli dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo**

L'Agenzia delle Entrate ha inaugurato una serie di controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta ricerca e sviluppo, ma tale verifica deve essere eseguita di concerto con il Mise.

Lo scorso 20.06.2022 è stata pubblicata la **consueta circolare dell'Agenzia delle Entrate** in materia di indirizzo dei controlli sui contribuenti. Tra questi indirizzi occupa un ruolo non secondario il controllo della legittimità della fruizione del credito d'imposta Ricerca e Sviluppo.

Ricordiamo che **fino al 2019** tale credito d'imposta veniva determinato confrontando i costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo nel triennio 2012/2014 e quello sostenuto nel periodo d'imposta considerato. L'eccedenza dei costi sostenuti nel periodo d'imposta rispetto a quelli della media triennale generava un credito d'imposta pari al 50%, fruibile una volta ottenuta la certificazione del revisore legale. La disciplina di tale credito è ancora oggi in vigore, ma il calcolo del credito d'imposta viene **determinato su base cosiddetta volumetrica**, cioè senza più eseguire un confronto con il triennio precedente, ma applicando l'aliquota (20% nel 2021) direttamente sui costi sostenuti nel medesimo anno.

Si è molto discusso nel corso degli ultimi mesi sui **fatti illeciti** che in talune situazioni hanno comportato la fruizione del credito d'imposta in questione senza averne diritto. Da tali fatti è partita un'attività di controllo che è riassunta nella citata circ. 21/2022, che afferma: " *Per quanto riguarda il controllo sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo è stato riscontrato, in alcuni casi, che le imprese beneficiarie risultano assistite da soggetti che svolgono attività di consulenza sulle diverse misure agevolative, e che appaiono specializzati nella **costruzione di documentazione** solo formalmente corretta al fine di dimostrare la spettanza del credito* " .

Da questo impulso sono partiti molti questionari che individuano anomalie nei crediti d'imposta fruiti.

Le **anomalie ruotano attorno a 10 indicatori** tra cui particolare rilevanza ha l'indicatore 1 " *Media storica pari a zero, ricerca svolta intra-muros senza ausilio di personale qualificato* " . Il credito R&S presuppone che il contribuente svolga un'attività idonea a produrre nuove conoscenze ed esternalità positive. Pertanto, l'indicatore si riferisce ai contribuenti già in attività nel periodo di calcolo della media storica (triennio 2012-2013-2014), che hanno indicato una **media storica pari a zero** (circostanza segnaletica di assenza di esperienza pregressa) e, al contempo, risultano aver svolto attività di R&S utilizzando il proprio personale interno " *non qualificato* " .

Sul punto va ricordato che tale indicatore ha solo il significato di anomalia ma in sé non è un fatto contestabile dall'Agenzia delle Entrate, la quale non detiene le **conoscenze tecniche** per contestare la corretta qualificazione dei costi tra quelli di R&S. In questo senso vanno ricordate le recenti pronunce, secondo cui l'Agenzia dovrebbe farsi coadiuvare dal Mise per valutare la correttezza dei costi R&S (CTP Napoli, sent. 4988/2022); inoltre, i requisiti di novità della ricerca possono valere anche solo per l'impresa e non necessariamente per tutto il mondo (CTR Valle d'Aosta, sent. 22/22). Va segnalato che per il futuro il Decreto Semplificazioni (art. 23, D.L. 3/2022) stabilisce l'istituzione di un **albo dei certificatori** che permetterà alle imprese, una volta ottenuta la certificazione dall'Ente abilitato, di non temere contestazioni da parte delle Entrate.